COMUNE DI CHIANNI

Prov. Pisa

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ISTITUZIONE DI SEPARATI UFFICI DISTACCATI DI STATO CIVILE PRESSO STRUTTURE PRIVATE PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI E UNIONI CIVILI –

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Visto l'art. 106 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 e l'art. 3 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, i quali prevedono la facoltà per i Comuni di istituire uno o più separati uffici dello Stato Civile per la celebrazione dei matrimoni;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 11 del 28 maggio 2007, che subordina la legittimità dell'istituzione di tali uffici alla sussistenza del requisito della ragionevole continuità temporale del vincolo di destinazione e alla disponibilità giuridica esclusiva dei locali da parte del Comune nel momento della celebrazione;

Visto il vigente "*Regolamento Comunale per la celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili*" approvato con deliberazione C.C. n. 18 del 29.07.2026;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 49 del 30.10.2026 con la quale sono stati stabiliti gli indirizzi operativi per l'estensione delle sedi di celebrazione a strutture private e le relative tariffe;

RENDE NOTO QUANTO SEGUE

Il Comune di Chianni intende avviare una procedura pubblica finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di proprietari o soggetti legittimati a disporre di strutture ricettive private situate nel territorio del Comune di Chianni, disponibili a concedere in comodato d'uso gratuito all'Ente locali o aree idonee per l'istituzione di separati uffici distaccati di Stato Civile adibiti in via esclusiva alla celebrazione di matrimoni civili ed unioni civili.
La durata del contratto di comodato sarà di dieci anni. al fine di assicurare stabilità all'Ufficio Separato di Stato civile.

ART. 1
NATURA GIURIDICA DEL VINCOLO

I locali approvati e individuati saranno dichiarati, limitatamente al tempo necessario alla celebrazione dei riti e delle attività connesse, "*Separato Ufficio di Stato Civile*" e assumeranno la qualifica giuridica di Casa Comunale a tutto gli effetti di legge.
La struttura selezionata dovrà sottoscrivere un contratto di comodato d'uso gratuito a favore del Comune della durata di anni 10 (dieci), secondo lo schema predisposto dall'Ente.
È fatto tassativo obbligo al gestore di garantire il libero e pubblico accesso ai cittadini per tutta la durata della cerimonia e per le finalità connesse al rito. Non è ammesso alcun condizionamento di carattere commerciale o limitazione all'ingresso di estranei.
I locali e le aree concesse si intendono temporaneamente vincolati alla funzione pubblica per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dei riti istituzionali concordati.

ART. 2
REQUISITI TASSATIVI DI AMMISSIBILITÀ DELLE STRUTTURE

A pena di esclusione, le strutture devono possedere i seguenti requisiti:

- ubicazione nel territorio del Comune di Chianni;
- regolarità urbanistica ed edilizia: assenza di abusi edilizi pendenti, piena conformità urbanistica, catastale, impiantistica e possesso dell'agibilità;
- totale conformità alla normativa vigente in materia di barriere architettoniche (D.P.R. 380/2001 e D.M. 236/1989) ed eventuale prevenzione incendi per il locale/area che assumerà la funzione di separato Ufficio di Stato Civile;
- idoneità logistica per il decoro, la solennità, la custodia, la compilazione e la sottoscrizione dei registri di stato civile durante la funzione pubblica;
- il proprietario/gestore deve essere in regola – sia al momento della stipula del contratto che per tutta la durata - con il pagamento dei tributi locali dovuti al Comune di Chianni (IMU, TARI, imposta di soggiorno, ecc.) e con gli obblighi contributivi (DURC se previsto).

ART. 3
ONERI A CARICO DEL COMODANTE

Tutti i costi di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, utenze, pulizia dei locali prima e dopo la cerimonia, allestimento interno ed esterno (incluso il tavolo istituzionale, le sedie per il celebrante, gli sposi, i testimoni che sono obbligatori) rimangono a totale ed esclusivo carico del soggetto proprietario/gestore, senza che questi possa pretendere dal Comune alcun rimborso, indennizzo o corrispettivo.

ART. 4
CALENDARIO ISTITUZIONALE E GIORNI DI ASSOLUTA INDISPONIBILITÀ DEL SERVIZIO

In applicazione dell'art. 4 del Regolamento comunale, la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili presso i separati uffici distaccati è tassativamente esclusa nei seguenti giorni:

- tutte le festività infrasettimanali riconosciute dallo Stato (1° Gennaio, 6 Gennaio, domenica di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, 4 Ottobre, 1° Novembre, 8 Dicembre, 25 Dicembre, 26 Dicembre);
- il giorno 31 dicembre;
- il giorno della Festa del Santo Patrono del Comune di Chianni, il 7 agosto;
- i giorni di consultazioni elettorali o referendarie (comprese le giornate di sabato antecedente e lunedì successivo al voto).

Le celebrazioni nelle giornate di domenica sono comunque limitate dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e rimangono eccezionali e subordinate alla reale disponibilità degli operatori comunali, oltre all'applicazione delle tariffe maggiorate per i giorni festivi previste dall'Ente.
Dal lunedì al sabato le celebrazioni dovranno, di norma, essere svolte dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
Il calendario sopra indicato ha carattere di perentorietà e assolutezza. Al fine di garantire la parità di trattamento tra tutte le strutture ricettive aderenti ed evitare disparità organizzative, non saranno prese in considerazione, né assentite in via di eccezione o deroga, richieste di celebrazione per le giornate sopra indicate, qualunque sia la motivazione addotta dalla struttura ricettiva o dai nubendi.
La presentazione della manifestazione di interesse comporta l'accettazione incondizionata, totale e senza riserve del presente calendario di indisponibilità.
Le istanze di deroga eventualmente presentate saranno rigettate d'ufficio senza alcuna istruttoria.

ART. 5
RAPPORTO COMMERCIALE CON L'UTENZA E TARIFFE

I nubendi corrisponderanno direttamente al Comune di Chianni la tariffa istituzionale stabilita per la celebrazione nei separati uffici di stato civile.

Il Comune resta totalmente estraneo ai rapporti economici e di natura privatistica intercorrenti tra i nubendi e la struttura ricettiva per i servizi commerciali aggiuntivi (es. banchetti, catering, ospitalità, addobbi floreali non istituzionali). È fatto divieto alla struttura di condizionare l'uso dei locali per la sola celebrazione del rito all'acquisto obbligatorio di ulteriori servizi commerciali.

ART. 6
MANLEVA A FAVORE DEL COMUNE E OBBLIGO ASSICURATIVO

Il Comune di Chianni si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all'istituzione di alcun separato ufficio di Stato Civile, di sospendere, modificare o revocare la presente procedura in qualsiasi momento, qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, diritto, aspettativa, risarcimento o indennizzo, anche a titolo di responsabilità precontrattuale ex artt. 1337 e 1338 c.c.
L'idoneità tecnica, estetica e/o di pregio della struttura sarà valutata a insindacabile giudizio del Comune di Chianni, previa istruttoria documentale ed eventuale sopralluogo tecnico. L'inclusione o l'esclusione dalla platea delle strutture idonee non è in alcun modo contestabile o fonte di danno risarcibile.
Il soggetto proprietario o gestore della struttura selezionata, con la sottoscrizione del contratto di comodato d'uso gratuito, assume la custodia dei locali e delle aree concesse ed esonera espressamente il Comune di Chianni da ogni e qualsiasi responsabilità civile, penale e patrimoniale per danni che possano derivare a persone (compresi i nubendi, i testimoni, gli invitati, i terzi in genere e il personale comunale) o a cose, in conseguenza dell'utilizzo dei locali, di carenze manutentive della struttura, del malfunzionamento degli impianti o dell'omessa vigilanza delle aree pertinenziali e delle vie di accesso.
A copertura dei rischi di cui sopra e a tutela del corretto svolgimento della funzione pubblica, il soggetto privato dovrà stipulare e mantenere attiva, a proprie spese e per tutta la durata del vincolo decennale, idonea polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e per la Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO), contratta con primaria compagnia di assicurazioni, con un massimale unico per sinistro non inferiore a € 1.500.000,00 avente copertura per i seguenti eventi e soggetti:

- Responsabilità Civile Terzi (RCT): risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamento a cose, verificatisi nei locali e nelle aree (interne ed esterne) destinate a Separato Ufficio di Stato Civile, comprese le vie di transito, i parcheggi e gli accessi alla struttura. Sono considerati "Terzi" a tutti gli effetti di polizza i nubendi, i testimoni, gli invitati alla cerimonia e qualunque cittadino acceda alla struttura;
 La polizza deve considerare il Comune di Chianni, quale Amministrazione comodataria, alla stregua di un soggetto "Terzo" co-assicurato per i danni che lo stesso o i suoi beni (inclusi i registri ufficiali e le eventuali attrezzature di Stato Civile) dovessero subire durante la permanenza nei locali;
- Responsabilità Civile Prestatori d'Opera (RCO): copertura degli infortuni sul lavoro subiti dal personale dipendente del Comune di Chianni e del Sindaco o altro soggetto delegato alla celebrazione presenti all'interno o nelle pertinenze della struttura per ragioni di servizio o d'ufficio legate alla celebrazione del rito.

Copia conforme della polizza assicurativa, unitamente alla quietanza di avvenuto pagamento del premio annuale, dovrà essere consegnata al Comune di Chianni prima della stipulazione del contratto di comodato d'uso gratuito. Il gestore/proprietario si impegna a rinnovare tempestivamente la copertura per le annualità successive, trasmettendo al Comune la prova del regolare pagamento del premio ad ogni scadenza annuale, pena l'immediata sospensione della possibilità di celebrazione dei riti presso la struttura.
La sottoscrizione del contratto di comodato d'uso è, comunque, subordinata all'approvazione formale dell'istituzione del separato ufficio da parte della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo

di Pisa. Qualora l'autorizzazione prefettizia non intervenga o venga negata, il Comune non risponderà di alcun danno o mancato guadagno nei confronti delle strutture.

ART. 7

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

I soggetti interessati dovranno trasmettere la propria candidatura entro e non oltre le ore 12:00 del giorno **02 DICEMBRE 2026**, esclusivamente via PEC all'indirizzo comune.chianni@postacert.toscana.it, allegando:

1. istanza di partecipazione sottoscritta digitalmente (o firma autografa con documento di identità del sottoscrittore) contenente le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (D.P.R. 445/2000) relative alla regolarità urbanistica, edilizia e fiscale;
2. relazione tecnico-illustrativa attestante anche il pregio dell'immobile ed estratto planimetrico dell'area destinata a Casa Comunale;
3. descrizione dell'arredo interno obbligatorio per la costituzione del separato Ufficio di Stato civile che verrà allestito con impegno a fornire la disponibilità prima della sottoscrizione del contratto di comodato;
4. impegno a sottoscrivere idonea polizza assicurativa come descritta al precedente art. 6 prima della firma del contratto.

ART. 8

SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

Le spese contrattuali, compresa la registrazione e l'imposta di bollo, nonché ogni altro onere o tributo comunque connesso alla stipulazione ed esecuzione del presente contratto, sono a totale ed esclusivo carico del Comodante.

ART. 9

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente avviso costituisce unicamente indagine conoscitiva.

Il Comune di Chianni si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all'istituzione di alcun ufficio separato di Stato civile, ovvero di sospendere o revocare la procedura in ogni momento senza che i partecipanti possano avanzare alcuna pretesa, diritto o richiesta di risarcimento per responsabilità precontrattuale.

L'attivazione finale è subordinata alla deliberazione della Giunta Comunale di istituzione dell'Ufficio, alla sottoscrizione di apposito contratto di comodato gratuito ed al nullaosta della Prefettura di Pisa.

Chianni, lì 2 novembre 2026

IL RESP. AREA AMMINISTRATIVA
(D.ssa Alba Rubechini)